



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66

Del 11.04.2025

Oggetto: Approvazione del Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato del Comune di Ponza mediante il varco elettronico

L'anno Duemila venticinque il giorno undici del mese di aprile alle ore 19.40 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Vice Sindaco</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
MARIANO DE LUCA <i>Assessore</i>	X	
UMBERTO SCAROGNI <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	5	0

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- questa amministrazione ha tra i suoi obiettivi strategici la riduzione degli effetti negativi della circolazione veicolare, il miglioramento della vivibilità del centro storico e rafforzare la sua destinazione turistica e commerciale, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza;
- le caratteristiche del tratto stradale, a partire dal Centro Storico, nel quale sono incluse le seguenti strade:
 - Via Dante Alighieri;
 - Via Banchina Nuova;
 - Via Banchina Ten. Di Fazio;
 - Via Banchina Mamozio;
 - Via Molo Musco;
 - Via Roma;
 - Via Madonna;
 - Via Parata;
 - Via Corso Umberto;

ove avviene il transito promiscuo di veicoli e pedoni, rendono necessari interventi di sicurezza e di costante adeguamento della mobilità, finalizzati a limitare l'accesso e la circolazione in periodi e orari di particolare affluenza turistica;

- Altresì, in alcuni periodi dell'anno, sul territorio comunale di Ponza, si registra una scarsa disponibilità di parcheggi e un aumento del fenomeno della sosta selvaggia che è causa di notevoli disagi alla circolazione stradale. In particolare, nel periodo estivo, sull'isola di Ponza si manifesta un intenso e costante afflusso turistico e un incremento notevole delle autovetture, atteso che non sussiste alcun divieto di sbarco e di circolazione dei veicoli;

CONSIDERATO CHE al fine di provvedere a una regolamentazione permanente delle aree di sosta, coniugando il diritto alla mobilità con lo scopo sociale, aggregativo e turistico delle aree pubbliche, è interesse dell'amministrazione comunale porre in essere azioni volte a garantire l'incolumità dei cittadini oltre che la tutela della salute, la sicurezza urbana, il patrimonio ambientale e culturale per permettere una migliore visibilità all'interno dello stesso centro urbano;

RITENUTO, pertanto, necessario prevedere soprattutto nel periodo estivo a una diversa articolazione della sosta e della Circolazione isolana;

PRESO ATTO CHE:

- negli anni precedenti, ed in particolare nell'anno 2024, questo ente locale ha limitato la circolazione veicolare nei periodi di maggiore affluenza turistica, attraverso l'istituzione di zone a traffico limitato con il controllo elettronico degli accessi, installando il primo varco elettronico in via Dante Alighieri;
- l'istituzione di zone a traffico limitato sull'isola di Ponza non ha evidenziato particolari criticità circa i provvedimenti di regolamentazione della circolazione e sosta, ma ha consentito effetti positivi sulla circolazione veicolare, tutela dell'ambiente e maggiore sicurezza di residenti e turisti;
- tra i vari interventi l'attivazione di una ZTL ha portato notevoli benefici alla circolazione, dalla minor presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente, rispetto del diritto al riposo e alla quiete pubblica, migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico e utilizzo degli esercizi di vicinato e di somministrazione in assoluta tranquillità;
- il dispositivo Z.T.L. rappresenta oggi, grazie alla possibilità di affiancarlo a sistemi telematici di controllo, uno strumento di notevole efficacia. Infatti, la scelta di utilizzare

un dispositivo elettronico deriva dalla sua maggiore flessibilità e capacità di regolare, nei luoghi e nelle ore desiderate, il livello e le tipologie del traffico senza dover ricorrere a chiusure permanenti;

TENUTO CONTO che per preservare ulteriormente il Porto Borbonico, risulta necessario installare un ulteriore sistema di controllo degli accessi, da posizionarsi all'imbocco di Banchina Ten. Di Fazio;

RITENUTO, per tali motivazioni, implementare il sistema già in essere, con un ulteriore varco di controllo degli accessi alla Z.T.L, sistema che ha come scopo l'identificazione dei veicoli in transito attraverso ciascun varco al fine di verificare l'autorizzazione all'accesso alle zone controllate, aderendo pienamente ai principi espressi nel DPR 250/99 e ss.mm.ii;

RAVVISATO che le problematiche connesse al traffico incidono negativamente sulla mobilità e sulla visibilità del territorio, provocando ingenti danni all'immagine dell'isola, rischiandone di compromettere la regolare attività dei mezzi di soccorso oltre a costituire fonte di inquinamento acustico e atmosferico;

VISTO il D.lgs. 267 del 18/08/2000;

RICHIAMATO l'art. 7 del nuovo Codice della Strada che, al comma 9°, prevede che i comuni, con deliberazione della Giunta Comunale provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato nonché altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

CONSIDERATO che:

- la zona delimitata dalle seguenti strade, per le sue caratteristiche, presenta condizioni ed esigenze rientranti tra quelle sopra esposte;
- l'art. 16 della Costituzione non preclude alla legge di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione; è pertanto costituzionalmente legittima una previsione come quella dell'art. 7 del Codice della strada, in quanto l'art.16 Cost. consente limitazioni giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela;
- la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è giustificata quando derivi dall'esigenza di tutela di patrimoni culturali ed ambientali, specie di rilievo nazionale o mondiale; la gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario ed assoluto che la Costituzione riconosce all'ambiente, al paesaggio, alla salute;
- è legittima la diversità del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasporto, specie quando una nuova disciplina sia introdotta gradualmente e senza soluzione di continuità;
- l'uso delle strade, specie con mezzi di trasporto, può essere regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanità, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere;
- la tipologia dei limiti (divieti, diversità temporali o di utilizzazioni, subordinazione a certe condizioni) viene articolata dalla pubblica autorità tenendo conto dei vari elementi rilevanti: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'uso indiscriminato del mezzo privato;

VISTI E RICHIAMATI:

- DGM nr. 27/01/2024 ad oggetto “Atto di indirizzo per l’istituzione di una zona a traffico limitato ZTL con sistema elettronico degli accessi omologato”;
- DGM nr. 75 del 10/04/2024 ad oggetto “Approvazione ai sensi dell’art. 7 c.9 del D.lgs. 285/92 e ss.mm.ii. del disciplinare di regolamentazione della ZTL;
- Ordinanza nr. 30 del 26/05/2024 ad oggetto “**ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL - AREA CENTRO STORICO) DAL BIVIO DI VIA PANORAMICA/VIA DANTE ALIGHIERI, VIA BANCHINA NUOVA S. LUCIA, VIA BANCHINA DI FAZIO, VIA MAMOZIO, VIA ROMA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 9 DEL D.LGS. 285/1992 NUOVO CODICE DELLA STRADA E SS.MM.II.**”
- Ordinanza nr. 55 del 26/08/2024 di modifica ed integrazioni della precedente ordinanza nr. 30/2024;

RITENUTO pertanto disciplinare gli accessi alla ZTL come da allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile della Polizia Locale e del Responsabile dell'ufficio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime resa secondo forma di legge.

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
2. **DI DISCIPLINARE**, come da allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi del comma 9 dell’art. 7 del D. Lgs. 285/1992, due Zona a Traffico Limitato (ZTL) con sistema elettronico di controllo degli accessi omologato, quale zona di pregio ambientale ai sensi di quanto disposto nel DM 14 gennaio 1954 e nella quale sussistono esigenze particolari di traffico comprendente il tratto ove inizia il Porto Borbonico, con le seguenti strade incluse:
 - Via Banchina Ten. Di Fazio;
 - Via Banchina Mamozio;
 - Via Molo Musco;
 - Via Roma;
 - Via Madonna;
 - Via Parata;
 - Via Corso Umberto;
3. **DI INDIVIDUARE E DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, di predisporre gli atti amministrativi consequenziali all'attuazione del presente deliberato;
4. **DI PRECISARE** che ogni altra precedente previsione in contrasto con quanto contenuto nel presente atto è da ritenersi annullata;
5. **DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.



COMUNE DI PONZA
Provincia di Latina

* * * * *

Via Roma snc – 04027 Ponza (LT) Tel.: 077180754

PEC: polizialeponza@pec.it - Mail: permessiztl@comune.ponza.lt.it

POLIZIA LOCALE

**Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli
nella Zona a Traffico Limitato del Comune Ponza
mediante il controllato elettronico degli accessi**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

Art. 2 – Identificazione della Zona a Traffico Limitato

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 – Norme per la circolazione dei veicoli autorizzati

Art. 5 – Permessi di transito – Principi generali

Art. 6 – Permessi – Rilascio e validità

Art. 7 – Permessi tipologie

Art. 8 – Verifica e revoca delle autorizzazioni

Art. 9 – Contenuto delle autorizzazioni

Art. 10 – Modifiche in corso di validità ed ipotesi di smarrimento o furto

Art. 11 – Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni

Art. 12 – Veicoli ammessi al transito in ZTL

Art. 13 – Disabili

Art. 14 – Veicoli autorizzati all'accesso per effettuare il carico/scarico di cose e di merci in Z.T.L.

Art. 15 – Mezzi con massa a pieno carico maggiore, minore o uguale a 3,5 t

Art. 16 – Situazioni di emergenza

Art. 17 – Controlli e sanzioni

Art. 18 – Norme transitorie e finali ed entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

Il presente Disciplinare organizza la circolazione nell'ambito della Zona Traffico Limitato - ZTL -istituita nel Comune di Ponza, ai sensi dell'art. 7, c. 9, del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

In particolare il vengono disciplinate le modalità, i periodi e gli orari di accesso, transito, le categorie di utenti autorizzati nonché la tipologia e le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito nella ZTL, in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale volti a meglio garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni e, più in generale il rispetto dell'ordine pubblico, del territorio, del patrimonio ambientale e culturale, tenuto anche conto degli effetti che una ridotta presenza di veicoli in circolazione ha sulla salute pubblica.

L'ingresso e la circolazione dei veicoli nelle zone appresso indicate saranno controllati anche da apparecchiature elettroniche che, confrontando le targhe dei veicoli transitati con quelle preventivamente autorizzate ed incluse nella banca dati, individuerà i trasgressori, a carico dei quali verrà avviato il procedimento sanzionatorio previsto dal Codice della Strada.

Art. 2 – Identificazione della Zona a Traffico Limitato

La Zona a Traffico Limitato è istituita dall'incrocio di Sant'Antonio – intersezione via Panoramica (Zona 1 Centro Storico) e inizio Banchina Ten. Di Fazio (Zona 2 Porto Borbonico) ed include le seguenti strade:

- Via Dante;
- Via Banchina Nuova;
- Via Banchina Ten. Di Fazio;
- Via Banchina Mamozio;
- Via Molo Musco;
- Via Roma;
- Via Madonna;
- Via Parata;
- Via Corso Umberto;

La ZTL ha validità dal 01 giugno al 30 settembre, di ogni anno, per l'intera giornata ma con le seguenti eccezioni:

(Zona 1 Centro Storico)

Dalle ore 04:00 alle ore 10:00, dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 22:00 alle 00:30;

(Zona 2 Porto Borbonico)

Dalle ore 07:00 alle ore 10:00

Art. 3 - Definizioni

Nel presente Disciplinare si intende per:

- RESIDENTE o EQUIPARATO A RESIDENTE** colui che ha la residenza sull'isola o pur non essendo residente a immobile di proprietà a Ponza e quindi i requisiti per accedere in ZTL;
- OPERATORE COMMERCIALE DELLA ZTL** colui che opera in ZTL e ha diritto ad entrarvi per finalità di lavoro;
- PESCATORI** operatori che hanno imbarcazioni da pesca o lavorano su di esse;
- FORZE DELL'ORDINE E PROTEZIONE CIVILE** agenti o volontari appartenenti a corpi o Associazioni che prestano servizio sull'isola;
- MEZZI DI SERVIZIO di AZIENDE CHE GESTISCONO UN PUBBLICO SERVIZIO operatori che svolgono funzioni/mansioni con finalità di pubblico servizio (es: N.U., Acqualatina, SEP, ASL, MEDICI, PT, ecc)**
- RELIGIOSI** operatori del culto che svolgono il loro ministero sull'isola
- VEICOLO**
 - **Per le persone fisiche:** i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicoli aziendali;

- **Per le persone giuridiche:** i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato o che siano ad altro titolo a disposizione della società in base ad annotazione sul libretto di circolazione del veicolo;
 - **I motoveicoli** così come definiti dall'art. 53 del C.d.S. sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare, agli autoveicoli;
 - **I ciclomotori** così come definiti dall'art. 52 del C.d.S. sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare, agli autoveicoli;
- H. **AUTORIZZAZIONE O PERMESSO O PASS:** il titolo che autorizza, per il mezzo richiesto, il transito nella Zona a Traffico Limitato. Un'autorizzazione è associata ad un unico veicolo. La stessa è registrata in apposite banche dati accessibili dagli operatori di Polizia Locale che effettuano i controlli sul territorio;
- I. **RINNOVO:** la possibilità, nei casi previsti dal presente Disciplinare, di poter estendere la validità temporale dell'autorizzazione dichiarando il mantenimento delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio;

Art. 4 – Norme per la circolazione dei veicoli autorizzati nella ZTL

Per la Zona Traffico Limitato valgono le seguenti regole:

Il transito è vietato a tutti i veicoli eccetto quelli di seguito autorizzati.

I veicoli autorizzati a transitare all'interno della Zona a Traffico Limitato dovranno rispettare la segnaletica apposta in loco ed in ogni caso:

- Circolare rispettando i limiti di velocità imposti dal C.d.S.;
- Circolare senza costituire pericolo o intralcio per la circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;
- L'accesso alla Z.T.L. dovrà avvenire esclusivamente dal varco elettronico di cui all'art 2 del presente Disciplinare;

Il controllo dell'accesso nella Z.T.L. avverrà a mezzo di apparecchiature **elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe autorizzate (Lista Bianca), rileverà automaticamente i veicoli trasgressori sanzionandoli ai sensi del Codice della Strada.**

Art. 5 – Permessi di transito – Principi generali

I permessi di transito consistono in un contrassegno da esporre in maniera visibile sul veicolo.

I permessi dovranno essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio ne comporterà la revoca. In tal caso gli operatori di Polizia Locale provvederanno direttamente al ritiro del permesso del veicolo sanzionato. Analoga revoca verrà disposta nel caso di utilizzo di un permesso di cui sia stato dichiarato lo smarrimento dal titolare.

Ai veicoli non autorizzati sarà vietato l'accesso.

Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è il titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale che per perdita dei requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al CdS, senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Permessi – Rilascio e validità

Le autorizzazioni permanenti ed i permessi straordinari verranno rilasciati entro 15 gg., quelle temporanee entro 10 gg., quelle per l'accesso giornaliero e i permessi provvisori con validità oraria, entro 1 gg. dalla data di acquisizione delle stesse istanze inviate dall'interessato, tramite posta elettronica all'indirizzo PEC: polizialeponza@pec.it – mail: permessiztl@comune.ponza.lt.it utilizzando apposita modulistica o applicazione disponibile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ponza all'indirizzo: <https://www.comune.ponza.lt.it/> o dal sito www.myponza.it ovvero [App. MyPonza](#);

Il Servizio di Polizia Locale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna tipologia, provvederà al rilascio del permesso. In ogni caso, **il Servizio si riserva di procedere a verifiche delle autodichiarazioni prodotte dagli istanti, all'esito delle quali, accertata l'eventuale insussistenza dei**

requisiti, non provvederà al rilascio del titolo richiesto, rimanendo impregiudicata l'applicazione delle sanzioni anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Le istanze incomplete potranno essere regolarizzate entro 30 gg dalla richiesta d'integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intenderà concluso.

Il Servizio di Polizia Locale fornirà direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal presente Disciplinare.

Ogni richiesta di modifica relativa ai permessi, compreso il cambio targa, dovrà essere firmata dal titolare del permesso, se persona fisica o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica. Sarà richiesta la presentazione di copia di un documento di identità. Sarà ammessa la delega scritta a terzi, accompagnata da fotocopia di un documento di identità.

Art. 7 – Permessi tipologie

Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si distingueranno in **permanenti e temporanee**. Potranno essere rilasciati anche **titoli giornalieri e permessi straordinari** per la circolazione in ZTL.

a) Autorizzazioni permanenti:

Le autorizzazioni definitive avranno una validità per anno solare.

b) Autorizzazioni temporanee:

Le autorizzazioni temporanee avranno una validità, nel corso dell'anno solare, fino a 30 gg e saranno rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per quelle definitive, ma per requisiti che permangono limitatamente a periodi temporali ristretti. Qualora allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea il titolare richiederà una proroga, egli potrà ottenerla inoltrando ulteriore istanza entro 15 gg prima della scadenza;

c) Titolo per l'accesso giornaliero

I titoli giornalieri saranno rilasciati nel rispetto dei limiti delle fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie dei permessi definitivi. Avranno validità temporale limitata al giorno a cui faranno riferimento. Potranno essere rilasciati permessi giornalieri a titolo di es. *per allestimento di manifestazioni autorizzate dalle autorità competenti, per carico e scarico di effetti personali da effettuarsi con autoveicoli diversi da quelli autorizzati, per il trasporto di persone anziane, ecc.*

Nel caso in cui la necessità per medici e veterinari di effettuare con urgenza una visita domiciliare all'interno della ZTL, non consenta di inviare preventivamente una pec, come sopra specificato, il conducente medico e veterinario potrà dimostrare, entro le 72 ore successive, l'impossibilità di evitare il transito mediante comunicazione successiva da inviare sempre via pec all'indirizzo di posta elettronica PEC: polizialeponza@pec.it – mail: permessiztl@comune.ponza.lt.it, accompagnata dalla copia della fattura e/o certificazione medica che attesti il reale esercizio dell'attività di libero professionista o di medico curante nel giorno e nell'ora dell'avvenuto ingresso all'interno della ZTL.

d) Permessi straordinari

La Polizia Locale sarà legittimata a valutare richieste di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati, sempre che le stesse siano motivate e finalizzate a soddisfare esigenze non altrimenti soddisfabili e corredate dell'eventuale documentazione atta a comprovare le motivazioni asserite. Tali permessi potranno essere rilasciati tramite istanza inviata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica:

PEC: polizialeponza@pec.it – mail: permessiztl@comune.ponza.lt.it, o direttamente dal portale o dal sito www.myponza.it ovvero [App. MyPonza](http://App.MyPonza);

Art. 8 – Verifica e revoca delle autorizzazioni

La Polizia Locale si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più le condizioni per il mantenimento dei permessi, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.

Il titolare del permesso avrà l'obbligo di comunicare al Servizio di Polizia Locale tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca del permesso e, in caso di perdita definitiva dei requisiti, avrà l'obbligo di restituire al Servizio di Polizia Locale il relativo contrassegno.

Art. 9 – Contenuto delle autorizzazioni

Le autorizzazioni, opportunamente numerate, dovranno contenere gli elementi innanzi indicati:

- Data di rilascio e di scadenza;
- Dati identificativi del veicolo autorizzato;
- Tipologia di autorizzazione;
- Prescrizioni per il transito;

Art. 10 – Modifiche in corso di validità ed ipotesi di smarrimento o furto

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione dovessero verificarsi variazioni che comportino la necessità di cambio di contrassegno (es. sostituzione del veicolo autorizzato, deterioramento del contrassegno ecc.) il titolare dovrà presentare istanza al Servizio di Polizia Locale, allegando l'autorizzazione originale ed i documenti necessari (es. Nuova carta di circolazione) al fine di ottenere il nuovo titolo.

In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno, sarà necessario, al fine di ottenerne uno nuovo, produrre copia della denuncia di smarrimento o furto.

Nel caso in cui non sarà possibile immediatamente la consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di un permesso temporaneo.

Art. 11 – Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni

I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Disciplinare sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo della Z.T.L. Tali dati vengono trattati e conservati nel rispetto delle normative in tema di privacy.

Tutte le autorizzazioni dovranno sempre accompagnare il veicolo ed essere esibite alla richiesta degli operatori che espletano il servizio di polizia stradale.

I contrassegni dovranno essere sempre esposti, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, sul lato anteriore del veicolo.

Il venir meno di uno o più requisiti che abbiano determinato il rilascio del permesso ne provoca la decadenza. Il titolare del permesso ha l'obbligo di restituire il permesso alla scadenza della validità o comunque alla perdita dei requisiti, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare. Tale obbligo, in caso di decesso del titolare sussiste anche a carico degli eredi.

Le autorizzazioni di cui al presente Disciplinare, sono richieste utilizzando la modulistica a tal fine predisposta e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ponza. Le istanze dovranno essere inviate all'indirizzo di posta di seguito indicato: PEC: polizialocaleponza@pec.it – mail: permessiztl@comune.ponza.lt.it o dal sito www.myponza.it ovvero [App. MyPonza](#);

La domanda dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta nella specifica modulistica. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dell'autorizzazione potranno essere autocertificati qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Le istanze incomplete nella documentazione potranno essere regolarizzate entro 30 gg. dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intenderà concluso tacitamente.

Le autorizzazioni saranno concesse esclusivamente secondo le modalità determinate dal presente Disciplinare.

Il Servizio di Polizia Locale rigetterà le richieste di autorizzazione in contrasto a quanto previsto dal Disciplinare.

Art. 12 – Veicoli ammessi al transito in ZTL

Sono autorizzati a circolare nella ZTL senza rilascio di alcun contrassegno i seguenti veicoli:

- a) Veicoli al servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco ecc..) caratterizzati da elementi distintivi dell'ente di appartenenza per servizi d'istituto;
- b) Veicoli di pronto soccorso quali ambulanze in servizio di emergenza, caratterizzati da elementi distintivi;

c) Veicoli in servizio antincendio in **servizio di emergenza**, caratterizzati da elementi distintivi dell'ente di appartenenza;

Sono autorizzati a circolare nella ZTL **senza rilascio di alcun contrassegno**, *salvo che per necessità contingenti non vengano adottati provvedimenti restrittivi anche nei confronti di tali categorie:*

- Veicoli adibiti a servizi di polizia privi degli elementi distintivi e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di Polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
- Velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo secondo quanto disposto dal CdS;
- Veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, del Comune di Ponza che dovranno essere muniti di logo dello stesso comune;

Per tali veicoli, fatta eccezione ovviamente per i velocipedi, occorre comunicare gli identificativi alfanumerici delle targhe al fine di consentire l'inserimento nella cosiddetta "lista bianca". Tale procedura non sarà necessaria per i veicoli muniti di stemma/logo istituzionale nella parte retrostante del mezzo. In caso di servizio di emergenza e di impossibilità alla comunicazione preventiva, sarà possibile effettuare comunicazione successiva entro le 72 ore per evitare la procedura sanzionatoria da inviare via mail all'indirizzo di posta elettronica: PEC: polizialocaleponza@pec.it – mail: permessiztl@comune.ponza.lt.it,

Sono ammesse alla circolazione all'interno della Z.T.L., **previa autorizzazione**, le sottoindicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nella stessa autorizzazione:

a) Veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicoli aziendali appartenenti **a residenti o frontisti all'interno della ZTL;**

b) Veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicoli aziendali appartenenti **a residenti o non residenti nella ZTL ma con attività con sede operativa nella ZTL;**

c) I Veicoli a motore dei Pescatori che hanno le imbarcazioni ormeggiate all'interno della ZTL;

d) Veicoli a propulsione elettrica;

e) Veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti appositamente attrezzati per le suddette finalità che comunque dovranno avere peso a pieno carico non superiore a 3,5 t (soggetti ad autorizzazione);

f) Veicoli di società di pubblico servizio in **prestazioni di emergenza** (SEP, Gestori telefonici, Acqualatina ecc.);

g) Veicoli per traslochi e/o operazioni presso cantieri edili e stradali (soggetti ad autorizzazione temporanea);

h) Veicoli per trasporti funebri, matrimoni, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche e altre necessità non previste nel presente Disciplinare (soggetti ad autorizzazione temporanea);

i) Veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico/scarico, connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative di intrattenimento pubblico o per il montaggio di luminarie nella ZTL (soggetti ad autorizzazione temporanea);

j) Veicoli autorizzati al carico/scarico di cose così come previsto nel successivo art. 14 del presente Disciplinare.

k) Veicoli appartenenti (con gli stessi criteri sopra indicati alla lett. a)) a frati minori, parroci, rettori e vicari parrocchiali di Chiese ubicate all'interno della Z.T.L. che ai sensi dell'art. 3 sono equiparati ai residenti.

l) Veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing della ASL Dipartimento di Prevenzione per attività di servizio (controlli igienico/sanitari, veterinari, visite fiscali ecc.);

m) Ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è consentito il transito (purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione) per il tempo strettamente necessario

all'effettuazione delle visite a domicilio dei pazienti, nel rispetto di quanto previsto nel successivo comma. ***Non verranno di regola accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. Tuttavia, la Polizia Locale è legittimata a valutare richieste di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati, sempre che le stesse siano motivate e finalizzate a soddisfare esigenze non altrimenti soddisfabili e corredate dell'eventuale documentazione atta a comprovare le motivazioni asserite, in tal caso i permessi saranno straordinari.***

Art. 13 – Disabili

I veicoli al servizio dei soggetti con deambulazione sensibilmente ridotta o impedita potranno transitare nella ZTL e sostare negli spazi riservati ai titolari del pass invalidi o negli spazi destinati alla sosta dei veicoli, purché i predetti soggetti siano muniti del certificato unico disabili europeo. Per l'accesso alla ZTL l'interessato dovrà fare istanza al Servizio di Polizia Locale al fine di ottenere l'inserimento della targa del veicolo al suo servizio, nella cosiddetta "lista bianca".

Qualora non abbiano provveduto alla comunicazione degli estremi dell'auto a loro servizio per ottenere l'inserimento nella "Lista Bianca", avranno la possibilità di comunicare entro 72 ore l'avvenuto accesso nella Z.T.L. a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica PEC: polizialocaleponza@pec.it – mail: permessiztl@comune.ponza.lt.it, o dal sito www.myponza.it ovvero App. MyPonza;

L'inserimento della targa nella "**lista bianca**", sempre che il veicolo continui ad essere al servizio del titolare del pass, perdurerà per il periodo di validità del contrassegno, fermo restando la possibilità di chiedere un ulteriore inserimento una volta ottenuto un nuovo contrassegno in corso di validità.

Per l'inserimento della targa del veicolo a servizio della persona munita di contrassegno invalidi occorre essere presenti sulla piattaforma C.U.D.E (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), presentare istanza utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio di Polizia Locale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ponza, allegando:

- Copia del documento di identità del richiedente;
- Copia della carta di circolazione dei veicoli al servizio del disabile;
- Copia del contrassegno per disabili;

Il Servizio di Polizia Locale è autorizzato a rilasciare permessi giornalieri di transito richiesti dai titolari di contrassegno per disabili, qualora il titolare del contrassegno sia a bordo del veicolo stesso.

Per ciascun richiedente verrà accreditato un solo veicolo.

Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questo intestati.

Art. 14 – Veicoli autorizzati all'accesso per effettuare il carico/scarico di cose e di merci in Z.T.L.

A. Attività economiche ubicate nella Z.T.L.

Previo rilascio di apposita autorizzazione dal Servizio di Polizia Locale, i veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, appartenenti ai titolari o all'impresa o al rappresentante legale p.t. di attività artigianali, commerciali e di pubblici esercizi nonché attività ricettive ubicate nella Z.T.L., potranno circolare nella Z.T.L. (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro)

Per ciascun richiedente verrà accreditato un solo veicolo.

L'autorizzazione avrà validità di 2 anni e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento allorquando dovessero venir meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente Disciplinare. Le richieste dovranno pervenire al Servizio di Polizia Locale su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ponza. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso Servizio di P.L.

B. Fornitori delle attività economiche ubicate nella Z.T.L.

Previo rilascio di apposita autorizzazione dal Servizio di Polizia Locale, i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicoli aziendali appartenenti ai fornitori delle attività artigianali,

commerciali, di pubblici esercizi e di attività ricettive ubicati nella Z.T.L., con peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 t e comunque rientranti nelle sagome d'ingombro indicate dalla segnaletica presente in loco, per le sole operazioni di carico/scarico di cose e merci, potranno transitare nella ZTL (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro) con permessi temporanei. L'autorizzazione avrà validità di 4 (quattro) mesi solare e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento allorquando dovessero venir meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente Disciplinare. Le richieste dovranno pervenire al Servizio di Polizia Locale su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ponza. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso Servizio di P.L.;

C. Proprietari di immobili ubicati della ZTL

Ai proprietari di immobili ubicati nella Z.T.L., non residenti anagraficamente in Ponza, per carico e scarico bagagli previa autorizzazione da richiedere al Comando di Polizia Locale

D. Clienti delle attività ricettive ubicate nella Z.T.L.

I veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, taxi o noleggio con conducente appartenenti ai clienti delle attività ricettive ubicate in Z.T.L. potranno transitare previa autorizzazione del Comando di Polizia Locale formulando apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica PEC: polizialeponza@pec.it – mail: permessiztl@comune.ponza.lt.it o dal sito www.myponza.it ovvero App. MyPonza;

E. Pubblici esercizi che effettuano consegne a domicilio.

I veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, appartenenti ai titolari o all'impresa o al rappresentante legale p.t. di attività di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati al trasporto di alimenti e bevande (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro) potranno circolare nella Z.T.L. ottenendo un (uno) permesso aziendale. Il permesso consentirà di accedere per effettuare le eventuali operazioni di carico/scarico, purché il transito non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione.

Per tali veicoli occorrerà presentare istanza utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio di Polizia Locale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ponza, allegando:

- Copia del documento di identità del richiedente;
- Copia della carta di circolazione dei veicoli;
- Autocertificazione con la quale si dichiara dati anagrafici, codice fiscale del richiedente e di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;

L'autorizzazione avrà validità di 4 (quattro) mesi e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento allorquando dovessero venir meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente Disciplinare. Le richieste dovranno pervenire al Servizio di Polizia Locale su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ponza. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso Servizio di P.L.

F. Vettori.

I servizi di consegna pacchi e corrispondenza potranno essere espletati all'interno della Zona a Traffico Limitato (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro). L'autorizzazione dovrà essere richiesta al Comando di Polizia Locale del Comune di Ponza.

L'autorizzazione avrà validità di 4 (quattro) mesi e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento allorquando dovessero venir meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente Disciplinare. Le richieste dovranno pervenire al

Servizio di Polizia Locale su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ponza. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso Servizio di P.L.

Art. 15 – Mezzi con massa a pieno carico maggiore o uguale a 3,5 t

La presenza di mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali deve considerarsi incompatibile con l'accesso alla Z.T.L.

In presenza di grandi eventi o di particolari esigenze relative a manutenzioni ordinarie e straordinarie del tessuto urbano, il Servizio di Polizia Locale, previo parere favorevole dell'U.T.C., si riserva di poter individuare specifiche deroghe da valutare volta per volta.

I titolari di autocarri e mezzi d'opera con massa a pieno carico superiore a 35 quintali che abbiano la necessità inderogabile di transitare nella Z.T.L. per effettuare lavori edili potranno presentare istanza, dimostrando che le lavorazioni da effettuare non potranno essere portate a termine con l'impiego di veicoli con massa a pieno carico entro i 35 quintali, a tale istanza dovrà essere allegata documentazione riguardante il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori (SCIA, DIA, CILA, PERMESSO DI COSTRUIRE) e nell'istruttoria, il Servizio di Polizia Locale dovrà previamente acquisire il parere favorevole dell'U.T.C., altrimenti l'istanza dovrà essere rigettata.

Laddove l'autorizzazione dovesse essere rilasciata dal Servizio di Polizia Locale, avrà una durata circoscritta al periodo di tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, non potrà mai avere durata indeterminata e il mezzo dovrà essere rimosso anche giornalmente, all'orario quotidiano di interruzione degli stessi, se i lavori si protrarranno per più giorni, indipendentemente dal fatto che esso abbia massa a pieno carico superiore o entro i 35 quintali. Le richieste dovranno essere presentate su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ponza.

Art. 16 – Situazioni di emergenza

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nella Z.T.L., per motivi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventiva autorizzazione, entro 72 ore dall'accesso non autorizzato, l'interessato dovrà presentare a mezzo mail, all'indirizzo pec PEC: polizialocaleponza@pec.it – mail: permessiztl@comune.ponza.lt.it, o dal sito www.myponza.it ovvero [App. MyPonza](#) apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione giustificativa.

Art. 17 – Controlli e sanzioni

Le autorizzazioni ed i relativi pass dovranno essere utilizzati solamente per gli scopi per i quali sono stati rilasciati e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul retro del contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L. comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dal CdS. L'introduzione del controllo elettronico agli accessi andrà ad integrare il controllo effettuato dalla Polizia Locale. Pertanto è facoltà degli Operatori di Polizia Locale irrogare tutte le sanzioni previste dal CdS, ritirare e sospendere il pass e l'autorizzazione in caso di uso non conforme al presente Disciplinare.

Fatti salvi i casi di rilevanza penale, la circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L. comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dal CdS e dal presente Disciplinare.

L'uso del pass e della relativa autorizzazione implicherà l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente Disciplinare e non costituirà deroga alle disposizioni del Codice della Strada, alle Ordinanze Sindacali e Dirigenziali disciplinanti la circolazione.

Ferma restando l'applicazione delle norme del C.d.S. e delle sanzioni ivi previste, la violazione delle norme del presente Disciplinare per TRE volte nell'arco di due anni dall'accertamento della prima violazione darà luogo a sospensione dell'autorizzazione per mesi DUE e ciò anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria. In caso di ulteriore violazione entro il terzo anno dal primo accertamento si procederà al ritiro del permesso con divieto di rilascio per mesi

SEI. In caso di ulteriore violazione entro il QUARTO anno dal primo accertamento si procederà al ritiro del permesso con divieto di rilascio per anni UNO.

È vietata ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzativo. L'inosservanza di questa disposizione comporterà la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali. Fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per perdita dei requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al presente disciplinare al CdS senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte del Servizio di Polizia Locale. La mancanza di esposizione del pass equivale a mancanza del permesso e quindi rende il veicolo soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art. 18 – Norme transitorie e finali ed entrata in vigore

Gli Operatori di Polizia Locale e tutti quelli appartenenti agli altri Corpi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del C.d.S, sono incaricati di vigilare sulla esatta osservanza del presente Disciplinare, dando la necessaria assistenza in applicazione di quanto previsto dallo stesso e dal Codice della Strada.

Le modifiche temporanee da apportare ai provvedimenti inerenti la circolazione stradale descritti nel presente Disciplinare, potranno essere istituite previa emissione di apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 7 del C.d.S.

Il presente Disciplinare entrerà in vigore con la sua pubblicazione nelle forme di Legge. L'entrata in funzione del sistema di controllo con telecamere sarà successiva all'ottenimento delle autorizzazioni di Legge da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e secondo quanto stabilito per Legge, dopo il periodo di prova previsto per Legge e del positivo esito del collaudo tecnico.

Con l'entrata in vigore del presente Disciplinare si intenderà abrogato in tutto o in parte ogni altro provvedimento con esso contrastante.

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa i dati raccolti verranno conservati nel rispetto delle norme di riservatezza per i quali, nell'ambito del Servizio di Polizia Locale, verrà nominato il responsabile della gestione e del trattamento dei dati il quale, nello specifico, vigilerà sull'utilizzo dei sistemi, sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi del Comune di Ponza ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ai fini dell'esercizio della tutela dei propri diritti, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile secondo le modalità previste dalla Legge.

Il Servizio di Polizia Locale sarà rintracciabile per eventuali informazioni al seguente numero: 077180754, inoltre sarà attivato un numero unico per le urgenze.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Com.te Salvatore Terranova

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Francesco Ambrosino

Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente f.to Francesco Ambrosino	Il Vice Segretario Comunale f.to Dott.ssa Vincenzina Marra
--	--

La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 14/04/2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

Alfredo Tricoli